

REGOLAMENTO

del

Registro dei Volontari

Sommario

Articolo 1 - Definizioni	2
Articolo 2 - Oggetto	2
Articolo 3 - Prestazione ed ambiti di applicazione.....	2
Articolo 4 - Obblighi del volontario	3
Articolo 5 - Obblighi dell'ente	3
Articolo 6 - Istituzione del Registro dei Volontari	3
Articolo 7 - Avviso pubblico.....	4
Articolo 8 - Requisiti	4
Articolo 9 - Copertura assicurativa.....	5
Articolo 10 - Rimborsi spese	5
Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	5

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 30/07/2026

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ente: il comune di OCCHIEPPO INFERIORE;

Volontario: la persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, esclusivamente ai fini di solidarietà;

Registro dei Volontari: il registro tenuto dall'Ente nel quale sono iscritti i volontari che ne abbiano fatto domanda e che siano in possesso dei requisiti minimi richiesti.

Articolo 2 - Oggetto

Il Comune di Occhieppo Inferiore riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale e promuove e favorisce l'apporto di singole persone alle iniziative promosse dall'ente negli ambiti di applicazione descritti al successivo art. 3.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato civico da parte di singoli cittadini che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare attivamente all'espletamento di compiti di interesse generale dell'ente.

Articolo 3 - Prestazione ed ambiti di applicazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, impiegando energie fisiche ed intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, indirizzando tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale e di tutela del bene comune.

2. I contenuti operativi della prestazione sono definiti dall'ente nell'ambito delle seguenti aree di applicazione:

- AREA CULTURALE/RICREATIVA: attività di carattere culturale, legate alla gestione e promozione della biblioteca civica, all'organizzazione di manifestazioni organizzate dall'ente anche in collaborazione con associazioni locali ed alla promozione e valorizzazione della cultura in generale, comprese iniziative di interesse pubblico generale;
- AREA EDUCATIVA/SCOLASTICA: attività di carattere ludico/didattico rivolte a bambini e ragazzi in età scolare, di sorveglianza e di supporto a personale qualificato in funzione di coadiuvamento nell'ambito dei servizi scolastici erogati dall'ente;
- AREA CIVICA/AMBIENTE E VERDE PUBBLICO: attività inerenti alla tutela dell'ambiente ed alla protezione e manutenzione del decoro urbano, cura e pulizia del verde e degli spazi pubblici ai fini del miglioramento della vivibilità collettiva.

3. Fanno eccezione i volontari del gruppo comunale di protezione civile, in quanto soggetti a specifica normativa e regolamenti per particolari attività di protezione civile.

Articolo 4 – Obblighi del volontario

1. La scelta del volontario di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in collaborazione con l'ente deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. Ai volontari non può essere imposto alcun obbligo, se non quello di operare nel rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto svolgendo la prestazione indicata dall'ente, nonché di osservare la legge, i regolamenti e le ordinanze.

Articolo 5 – Obblighi dell'ente

1. L'ente vigila costantemente sull'incolumità dei volontari ed adotta ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.
2. L'ente acquisisce e fornisce al volontario beni, strumenti, ausili e materiali utili allo svolgimento della prestazione e necessari a garantirne la sicurezza e l'incolumità nell'esercizio delle attività indicate dall'ente.
3. I rischi connessi all'attività e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione.
4. L'ente provvede ad adottare apposita copertura assicurativa per ciascun volontario, a norma del successivo art. 9.
5. E' vietato adibire i volontari ad attività rischiose per la loro incolumità fisica e/o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchi, strumenti o macchinari per il cui utilizzo è richiesta una specifica professionalità.
6. E' dovere dell'ente dotare tutti i volontari di apposito cartellino o altro dispositivo di identificazione che consenta l'immediato riconoscimento della figura da parte della cittadinanza. I volontari devono usare, se necessario, idonei DPI del D.Lgs 81/2008.

Articolo 6 – Istituzione del Registro dei Volontari

1. E' istituito presso il Comune di Occhieppo Inferiore il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritte nel Registro dei Volontari le persone fisiche che, volendo collaborare in qualità di volontari con l'ente e disponendo dei requisiti minimi richiesti, presentino formale domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione devono essere presentate su apposito modulo redatto dall'Ufficio comunale preposto e reperibile sul sito istituzionale del Comune.

4. Il volontario, in ogni tempo, può chiedere la cancellazione dal Registro con presentazione di istanza scritta e la rinuncia a svolgere la propria libera prestazione ha effetto immediato.
5. E' facoltà altresì dell'ente provvedere alla cancellazione d'ufficio nei seguenti casi:
 - qualora sia accertata la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione;
 - per negligenza o assunzione di comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone e/o cose, che in ogni caso possano compromettere le finalità e l'immagine dell'ente stesso;
 - per accertata e ripetuta indisponibilità del soggetto a svolgere le attività di volontariato per le quali aveva dato disponibilità al momento dell'iscrizione.
6. Il Registro dei Volontari è pubblico e può esser reso noto mediante il sito istituzionale dell'ente, nel rispetto della normativa privacy Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. N. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs 101/2018.
7. Il Registro dei Volontari è tenuto secondo le modalità di cui all'art. 3 del DM 6/10/2021 di "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli".

Articolo 7 – Avviso pubblico

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare quale volontario con l'ente, si pubblica sul sito istituzionale dell'ente un Avviso nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al Registro.
2. L'Avviso è di tipo aperto e non ha scadenza, rimane in vigore sino a revoca con altro avviso.
3. Le domande di iscrizione al Registro dei Volontari sono esaminate a cura dell'ufficio preposto alla tenuta del Registro stesso che, a seguito di verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro dei Volontari.
4. In caso di esito negativo, l'ufficio comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 8 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare quale volontario con l'ente deve possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - Avere un'età maggiore di anni 18;
 - Godere dei diritti politici e civili;
 - non essere destinatario di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - non essere destinatario di condanne penali, anche non definitive, per i reati elencati dall'art. 94 co. 1 d.lgs. 36/2023;

- non essere incorso in cause di decadenza, sospensione, divieto previste dall'art. 67 del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 159/2011 e smi) o di tentativi in infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo codice;
 - Possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività proposte.
2. Per particolari attività, che richiedono specifiche abilità o competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori requisiti.

Articolo 9 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro dei Volontari ed impiegati nelle varie attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché la tutela per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi di proprietà dell'ente.

Articolo 10 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese sostenute dagli stessi nell'esercizio dell'attività indicata dall'ente.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, effettivamente pagate e documentate, inerenti all'attività prestata e indicata dall'ente, relative a pasti e trasferimenti.
4. Salvo casi di forza maggiore, il volontario non può acquistare beni, strumenti e materiali utili alla prestazione; questi sono acquisiti e posti a disposizione del volontario a cura dell'ente.

Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente a tempo indeterminato.